



COMUNE DI SINNAI

Provincia di Cagliari

Settore Edilizia Privata e S.U.A.P.

Servizio Edilizia Privata

DETERMINAZIONE


Numero Generale 576 del 03/10/2019

Numero Settore 52 del 03/10/2019

**Oggetto: SANZIONE PER FISCALIZZAZIONE ART. 7, COMMA 2, L.R. 23/1985 A
CARICO DEL SIG. LAI GIORGIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente

f.to digitalmente da **Paolo Monni**

 <p>COMUNE DI SINNAI</p>	<p>Settore Edilizia Privata e S.U.A.P.</p> <p>Servizio Edilizia Privata</p>	<p>DETERMINAZIONE</p> <p>N° REG. 52</p> <p>DEL 03/10/2019</p>
<p>ISTRUTTORIA N° 674 DEL 03/10/2019</p>		
<p>OGGETTO:</p>	<p>SANZIONE PER FISCALIZZAZIONE ART. 7, COMMA 2, L.R. 23/1985 A CARICO DEL SIG. LAI GIORGIO</p>	

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

PREMESSO CHE:

- il sig. LAI Giorgio, nato a Cagliari (CA) il 13/08/1962 – C.F. LAIGRG62M03B354D, residente nel Villaggio delle Mimose in viale delle Mimose 1° Traversa n.0, in data 13/05/1998, prot. 7648, ha presentato richiesta di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 23/1985, in quanto nel proprio fabbricato di residenza risultano presenti parziali difformità rispetto ai seguenti titoli edilizi:
 - Licenza Edilizia n. 228 del 30/10/1969, notificata il 09/05/1970;
- tale immobile è censito al catasto Fabbricati al foglio 68 particella 292 e la difformità per la quale è stata richiesta l'applicazione della sanzione in oggetto è costituita dall'ampliamento al piano terra per una superficie di 16,60 m² ed uno sovrastante, al piano primo, della medesima superficie di 16,60 m², per una superficie complessiva pari a 33,20 m², derivanti dalla trasformazione di una superficie non residenziale in superficie utile, con un incremento ragguagliato pari a 13,28 m².

DATO ATTO CHE:

- per il fabbricato soprarichiamato a seguito del sopralluogo del 03/02/1998 sono state rilevate alcune difformità rispetto al suddetto titolo edilizio per le quali è stata emessa l'Ordinanza di demolizione n°49/2018;
- successivamente il sig. LAI Giorgio ha inoltrato la summenzionata richiesta di fiscalizzazione ai sensi dell'art. 7, comma 2, della L.R. 23/1985;
- è stata prodotta una relazione di perizia redatta dal geom. Diego Gargiulo dove, datata 23/02/2019, integrata in data 05/03/2019 alla suddetta DUA, si attesta che le demolizioni delle opere abusive determinerebbero pregiudizio statico per le parti conformi regolarmente eseguite;
- nella nota del 07/05/1999 questo ufficio ha dato atto di aver valutato positivamente l'accertamento tecnico allegato alla stessa istanza di fiscalizzazione, redatto dal geom. Diego Gargiulo, in relazione all'applicabilità della norma in oggetto;

VISTO l'art. 7 della L.R. 23/1985 e ss.mm.ii., che recita:

1. Le opere eseguite in parziale difformità dal permesso di costruire, che non costituiscono variazioni essenziali, sono demolite a cura e spese dei responsabili dell'abuso entro il termine fissato dal Sindaco con propria ordinanza.
1. In caso di inottemperanza all'ordinanza predetta, il Sindaco ordina la demolizione d'ufficio delle opere a spese del responsabile dell'abuso; ovvero applica una sanzione pecuniaria pari al doppio del valore delle parti abusive, qualora queste ultime non possano essere demolite senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
2. L'accertamento del valore di cui al comma precedente è effettuato, entro novanta giorni, dall'Ufficio tecnico comunale o da periti incaricati dall'Amministrazione comunale, sulla base del costo di produzione stabilito dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, per gli interventi di edilizia residenziale o sulla base del valore venale delle opere qualora si tratti di edifici adibiti ad usi diversi da quello residenziale.
3. Le spese per l'accertamento del valore sono a carico del responsabile dell'abuso e vengono determinate secondo tariffe stabilite in sede comunale, sentiti gli Ordini professionali.
4. La relazione d'accertamento del valore è trasmessa all'Ufficio tecnico erariale, per un parere di congruità.
5. Qualora l'Ufficio tecnico erariale non si pronunci entro sessanta giorni dalla data della richiesta comunale, il comune applica la sanzione pecuniaria sulla base del valore determinato dall'Amministrazione comunale.

RITENUTO pertanto di precisare che:

- tale provvedimento, di c.d. “fiscalizzazione” dell’illecito, non equivale ad una sanatoria, non producendo in particolare, sul piano penale, effetti estintivi analoghi a quelli previsti dall’art. 45 DPR 380/2001, ma solo l’impossibilità, sul piano sanzionatorio amministrativo, di procedere alla riduzione in pristino, così come normalmente è previsto dall’art. 6 della L.R. 23/1985, per i casi di assenza di concessione ovvero difformità, totale o essenziale;
- non si tratta di una regolarizzazione dell’illecito, bensì della presa d’atto da parte della Pubblica Amministrazione dell’impossibilità di provvedere alla eliminazione delle conseguenze dallo stesso derivate, in considerazione degli interessi, ritenuti preminenti, di conservazione delle rimanenti parti assentite; il che non equivale a conferire una patente di liceità a dette opere, né, soprattutto, ad autorizzarne completamente o modifiche, considerato che le stesse, allo stato in cui si trovano, vengono tollerate solo in funzione della conservazione di quelle legittimamente realizzate;
- l’ordinamento giuridico vigente tollera le conseguenze dell’illecito già realizzato solo a causa dell’inscindibilità, sotto il profilo statico, delle opere difformi dalle rimanenti parti dell’immobile, ma non certo riconosce la definitiva inseribilità, a tutti gli effetti, di quanto illegittimamente realizzato nel contesto urbanistico;

CONSIDERATO CHE sussistono i presupposti per l’applicazione del comma 2 dell’art. 7 della L.R. 23/1985, vista l’istanza tempestiva dell’istante sulla impossibilità materiale di ripristinare lo stato dei luoghi, atteso che lo stesso ripristino inciderebbe sulla stabilità della porzione di edificio legittimamente realizzato.

VALUTATO pertanto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere con l’applicazione della sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla L. 392/1978 e ss.mm.ii., della parte dell’opera realizzata in difformità dei predetti titoli edilizi;

DATO ATTO altresì che:

- il calcolo della sanzione, ai sensi della L. 392/78, tiene conto di alcuni parametri convenzionali;
- in questo caso l’importo complessivo ammonta a € 8.793,66 (ottomilasettecentonovantatre/66);
- che il sig. LAI Giorgio ha anticipatamente versato la somma di € 3.675,30, da imputarsi al Cap. 878300 del Bilancio di Previsione 2019/2021;

VISTO il D.lgs. n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

per le ragioni precisate in premessa:

- 1) **DI PROVVEDERE** alla fiscalizzazione ai sensi dell’articolo 7 della L.R. 23/1985 e s.m.i., in luogo della rimessa in pristino per le opere realizzate abusivamente, come meglio descritte in premessa quale parte integrante della presente Determina;
- 1) **DI DETERMINARE**, a seguito dei calcoli per la definizione dell’ammontare della sanzione, che la stessa è di € 8.793,66 (ottomilasettecentonovantatre/66);
- 2) **DI DARE ATTO** che il sig. LAI Giorgio nato a Cagliari (CA) il 13/08/1962 – C.F. LAIGRG62M03B354D, ha già corrisposto l’importo di € 3.675,30 (tremilaseicentosestantacinque/30) per la fiscalizzazione, ai sensi dell’art.34 DPR 380/2001, con bonifico bancario del 21/01/2019 sul conto corrente IBAN: IT84B0200844031000011055820 intestato al Comune di Sinnai presso Unicredit spa Filiale di Sinnai,
- 3) **DI STABILIRE** che il sig. Lai Giorgio dovrà versare l’importo a saldo pari ad € 5.118,36 (cinquemilacentodiciotto/36) per la fiscalizzazione, ai sensi dell’art.34 DPR 380/2001, con bonifico bancario sul conto corrente IBAN: IT45A0101544030000070690258 intestato al Comune di Sinnai presso il Banco di Sardegna Filiale di Sinnai, entro 30 (trenta) giorni dalla data della presente determinazione, con successiva iscrizione a ruolo qualora non versati entro tale data.
- 4) **DI ACCERTARE** l’importo complessivo di €. 8.793,66, quale entrata per “Sanzioni amministrative abusi edilizi 2019”, secondo il quadro seguente:

Capitolo entrata	Cod. bilancio	Piano dei conti finanziario	Importo	anno	Accert. n.
878300	4.0100.01	4.01.01.01.000	€8.793,66	2019	

5) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'apposizione del visto di copertura finanziaria, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;

In ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza dell'azione amministrativa condotta come previsto dal comma 1 dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, introdotto dal D.L. 174/2012 convertito in Legge 213/2012 si esprime parere FAVOREVOLE

Istruttore Amministrativo

Il Responsabile del Settore

Geom. Paolo Monni



Comune di Sinnai

La presente determinazione N. 52 del 03/10/2019 sottoscritta con firma digitale dal competente Responsabile di Settore, sarà resa pubblica ai sensi del Regolamento per l'organizzazione e le modalità di gestione dell'Albo Pretorio Virtuale, nei tempi e nei modi descritti dall'allegato Attestato di Pubblicazione, facente parte integrale e sostanziale del presente atto.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente